

Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - tributi (in generale)

Accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - in genere Cessionario in regime di "reverse charge" - Notificazione dell'atto d'irrogazione di sanzioni ex art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997 - Raddoppio del termine per l'accertamento ex artt. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 d.P.R. n. 633 del 1972 (ratione temporis vigenti) - Applicabilità - Mancato recupero dell'IVA indetraibile - Irrilevanza.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 22903 del 08/08/2025 (Rv. 676125 - 02) Ai fini della notificazione di un atto d'irrogazione di sanzioni ad un soggetto che abbia fatto uso, nella qualità di cessionario in regime di "reverse charge", di fatture per operazioni (anche solo soggettivamente) inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può beneficiare del diverso termine previsto per l'accertamento del tributo ex art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, eventualmente raddoppiato a seguito di denuncia di fatti penalmente rilevanti ai sensi degli artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 (ratione temporis vigenti), senza che vi osti il concreto mancato recupero dell'IVA indetraibile.